

# PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO

## ISTRUZIONI PER LA SOTTOSCRIZIONE E L'ASSEVERAZIONE DELLA PROCURA ALLE LITI<sup>1</sup>

Dal **1° gennaio 2017**, con l'avvio del Processo Amministrativo Telematico (PAT), gli atti delle parti devono assumere la forma di **documenti informatici sottoscritti con firma digitale**. Per realizzare tale obiettivo, gli atti processuali devono essere predisposti e depositati secondo le regole tecniche previste dal **DPCM 16 febbraio 2016 n. 40** e dal relativo **Allegato A**.

Il presente documento intende fornire brevi istruzioni per la sottoscrizione e l'asseverazione della procura alle liti nel processo amministrativo nel rispetto del DPCM 16 febbraio 2016 n. 40.

La procura alle liti nel PAT può essere rilasciata **sia su supporto informatico** che su **supporto cartaceo**. L'art. 8 DPCM n. 40/2016 disciplina espressamente solo la seconda di tali ipotesi; tuttavia, il tenore della norma e le previsioni del regolamento sul formato degli atti processuali lasciano intendere chiaramente che, ove la parte sia munita di un dispositivo di firma digitale (es. ove si tratti di un'impresa), può conferire la procura al difensore sottoscrivendo con firma digitale apposito documento nativo informatico.

### ➤ **PROCURA RILASCIATA SU SUPPORTO CARTACEO**



1. La procura è predisposta su documento cartaceo con sottoscrizione autografa del cliente; di seguito il difensore procede all'autenticazione apponendo la propria firma, secondo le modalità "tradizionali".
2. La procura "cartacea" (munita della firma della parte e dell'attestazione di autentica dell'avvocato) viene scansionata in modo da ottenere un file PDF-Immagine. In caso di ricorso collettivo, se le procure sono state conferite su più supporti cartacei, il difensore provvedere a scansionarli in un unico documento PDF-Immagine.
3. A questo punto, si procede ad autenticare la copia per immagine della procura cartacea (file PDF Immagine) secondo le due distinte procedure indicate dall'art. 8 DPCM 16 febbraio 2016 n. 40 (che rimanda all'art. 22, comma 2 del Codice dell'Amministrazione Digitale):


---

<sup>1</sup> Aggiornate al 7 ottobre 2016. Il presente contributo è redatto nelle more della conversione del D.L. 168/2016 che prevede **l'applicazione del PAT ai soli giudizi introdotti con ricorsi depositati, in primo o secondo grado, a far data dal 1° gennaio 2017**. Ai ricorsi depositati anteriormente a tale data continuano ad applicarsi le norme sul deposito cartaceo fino all'esaurimento del grado di giudizio nel quale sono pendenti e, comunque, non oltre il 1° gennaio 2018.

a. **Asseverazione contenuta nello stesso documento informatico:**

Il file PDF Immagine viene aperto con il software Adobe Acrobat Reader DC. Nel menu a destra si seleziona il comando **Compila e firma**: a questo punto, con un doppio clic del mouse sul file compare una casella di testo, nella quale è possibile inserire l'attestazione di conformità con data e firma dell'avvocato, come indicato nell'esempio:






Una volta completata l'attestazione, il file viene salvato ed è pronto per l'apposizione della firma digitale del difensore (in formato PADES-BES)\*.


#### **b. Asseverazione contenuta in distinto documento informatico**


In alternativa alla procedura indicata al precedente punto a), è possibile inserire l'autentica della procura alle liti in un documento informatico separato sottoscritto con firma digitale (es. nella relata di notifica a mezzo pec ovvero in altro documento appositamente creato per l'attestazione di conformità). Tale documento dovrà contenere l'impronta di HASH (impronta della copia informatica e riferimento temporale) del file PDF Immagine ottenuto mediante scansione della procura cartacea.

1. Per fare ciò, occorre quindi estrarre l'impronta di HASH del file PDF Immagine. È possibile ricorrere ad apposito software oppure ad applicazioni gratuite disponibili su alcuni siti web. Nell'esempio che segue è utilizzata l'applicazione gratuita messa a disposizione sul sito [www.pergliavvocati.it/relatapec/](http://www.pergliavvocati.it/relatapec/)



2. Dopo aver caricato nell'apposita applicazione il file di cui si desidera estrarre l'impronta, si ottiene il codice alfanumerico di 64 caratteri (impronta di HASH) che va inserito nel documento informatico contenente l'attestazione di conformità nel seguente formato HH:MM:SS del GG.MM.AAAA (UTC +1.00)





3. Al termine di tale operazione, il documento contenente l'attestazione di conformità può essere convertito in formato PDF Testo e sottoscritto con firma digitale dal difensore (in formato PADES-BES)\*.

#### ➤ PROCURA RILASCIATA SU SUPPORTO INFORMATICO

1. La procura viene redatta mediante software di videoscrittura (es. Word, Pages ecc.), poi convertito in formato PDF Testo (ottenuto da trasformazione di documento testuale, senza restrizione per le operazioni di selezione e copia parti).
2. La parte appone la propria firma digitale al documento in formato PADES-BES.
3. Il difensore procede ad autenticare apponendo sullo stesso file la firma digitale in formato PADES-BES\*.

La procura redatta e sottoscritta secondo le procedure sopra descritte è pronta per essere allegata al messaggio di notifica a mezzo pec ovvero per essere allegata al modulo di deposito telematico.

Ai sensi dell'art. 8 DPCM n. 40/2016, la procura si considera apposta in calce quando è depositata con modalità telematiche unitamente all'atto a cui si riferisce. Si suggerisce comunque di redigere la procura non in termini generici ma con richiami univoci al tipo di atto e alle parti.

\* L'apposizione della firma digitale del difensore sul documento informatico contenente la procura è necessaria quando questa si riferisce al ricorso introduttivo da notificare a mezzo pec, trattandosi di un elemento richiesto ai fini della notifica effettuata a mezzo pec dalla L. n. 53 del 1994.

Quando, invece, la procura si riferisce ad un atto che è stato notificato in forma cartacea ovvero ad un atto che non deve essere previamente notificato (es. è rilasciata dalla parte resistente ovvero dal controinteressato), è sufficiente l'apposizione della firma digitale sul solo modulo di deposito telematico.

Infatti, ai sensi dell'art. 6, comma 5 All. A al DPCM 40/2016, la firma digitale apposta al Modulo Deposito Ricorso ovvero al Modulo Deposito Atti si intende estesa a tutti i documenti in essa contenuti.

Avv. Marta Lorusso